



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/17 DEL 3.12.2013

Oggetto: Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che in data 11 novembre 2013 con prot. 16786 è stato acquisito, agli atti della Direzione generale delle Politiche sociali, il parere della Settima Commissione consiliare sulla deliberazione della Giunta regionale n.33/36 dell'8 agosto 2013: "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione preliminare."

L'Assessore prosegue evidenziando che la Settima Commissione consiliare esprime all'unanimità parere favorevole sulla delibera in oggetto ma auspica che la Giunta valuti le indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione. Dette indicazioni sono riportate in dodici punti dalla lettera a) alla lettera l). Per la maggior parte le indicazioni evidenziate non sono pertinenti alla specifica disciplina trattata dalla deliberazione o attengono all'espressione del potere legislativo o ad altri ambiti regolamentari e procedurali e, pertanto, risultano eccedenti il contesto del presente provvedimento e dello specifico parere della Commissione consiliare, se pur meritevoli di attenzione per gli aspetti di competenza.

Per quanto attiene ai punti ricadenti nella materia deliberata, si ritiene che possano essere accolte, in questa sede, le indicazioni formulate nel punto c) e nel punto g) in quanto pertinenti, e non comportanti una revisione significativa dell'impianto deliberativo e della sua coerenza. Conseguentemente è eliminata la previsione, nel testo dell'allegato alla Delib.G.R. n. 33/36 nella parte relativa al "Personale", della figura di Direttore di struttura e con riferimento alle strutture che gestiscono asili nido di piccole dimensioni è stato eliminato l'obbligo di convenzionarsi con un supervisore di comprovata esperienza.



Per quanto attiene alla indicazione del punto e) cioè “non assoggettare le comunità per i minori all’osservanza della certificazione HACCP (certificazione per il controllo dell’igiene alimentare)” non può essere accolta.

Infatti, la relativa materia è disciplinata dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e dal D.Lgs 193 /2007 che ha disposto l’abrogazione della precedente normativa nazionale. La succitata normativa stabilisce i casi in cui la stessa non trova applicazione ossia:

- preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- produzione primaria per uso domestico privato.

Il non assoggettamento ad obblighi di legge non può essere disposto con provvedimenti amministrativi ma solo con legge.

Per quanto attiene il punto d) ossia la richiesta di introduzione negli asili nido e nei micro-nido della figura del Coordinatore pedagogico, oltre a creare un aggravio di costi, non trova un’adeguata motivazione rispetto all’organizzazione del lavoro e, pertanto, non può essere accolta.

Per quanto attiene il punto i) relativo alla richiesta, a favore delle strutture già operanti, di estensione a 48 mesi del termine di adeguamento alle regole strutturali ed organizzative stabilite nella deliberazione provvisoria n. 33/36, si ritiene che i 24 mesi previsti nel citato provvedimento sono sufficienti a consentire gli adeguamenti richiesti; un ulteriore slittamento temporale andrebbe in contrasto con l’esigenza di dare certezza ed efficacia al sistema; inoltre il termine di 24 mesi è previsto dall’art.35 del Regolamento di attuazione dell’art.43 della L.R. n. 23/2005, approvato dal Consiglio regionale il 10/7/2008 e recepito con decreto del Presidente della Regione n. 4 /2008. Per quanto attiene al punto l) si rileva che la Delib.G.R. n. 33/36 dell’8 agosto 2013 dà espressamente atto che le strutture integrate saranno oggetto di specifico provvedimento in quanto sulla relativa disciplina si deve acquisire il parere della Direzione generale della Sanità, alla cui istruttoria sono stati rimessi attualmente gli atti di riferimento.

L’Assessore, precisato che gli altri punti attengono a modifiche normative e ad atti che esulano dalla presente proposta, chiede l’approvazione della deliberazione n. 33/36 dell’8 agosto 2013 con le sole modifiche di cui ai punti c) e g) dell’allegato parere della Settima Commissione consiliare.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il relativo parere di legittimità sulla proposta in esame



DELIBERA

di approvare in via definitiva la Delib.G.R. n. 33/36 del'8 agosto 2013 "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento" con le sole modifiche disposte in base alle indicazioni formulate nel punto c) e nel punto g) del parere della Settima Commissione consiliare ossia:

- è eliminata la previsione della figura di Direttore di struttura;
- le strutture che gestiscono asili nido di piccole dimensioni sono esentate dal convenzionarsi con un supervisore di comprovata esperienza.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci